

Allegato parte integrante

bando 2013 per le misure 211 e 214 del PSR

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Provincia Autonoma di Trento

BANDO 2013

- MISURA 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
Articolo 36 (a) (i) Reg. (CE) n. 1698/2005
Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.1
- MISURA 214: Pagamenti agroambientali
Articolo 36 (a) (iv) e del Reg. (CE) n. 1698/2005
Articolo 27 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto
5.3.2.1.4

Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. FINALITA'

Nei territori delimitati dalla Giunta provinciale ed indicati al punto 5.1 “Disposizioni generali – Applicazione territoriale” del PSR 2007 – 2013 (di seguito anche PSR) nonché per le superfici coltivate ad olivo e/o a castagno ovunque ubicate è concessa agli imprenditori agricoli un’indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio che pregiudicano l’attività agricola.

2. BENEFICIARI

L’indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli:

- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento (interamente svantaggiato ai sensi della direttiva CEE n. 268/75);
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata ovvero 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o a castagno;
- che si impegnano a proseguire l’attività agricola, rispettando la superficie minima di impegno, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’aiuto;
- che rispettano i criteri stabiliti dalle norme di condizionalità;
- che utilizzano, secondo le buone condizioni agronomiche e ambientali pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l’ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall’azienda si tiene conto anche di quella ubicata nella zona di fondovalle di cui al punto 5.3.2.1.1 del PSR nonché dei fondi ricadenti in comuni extraprovinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale, gli alpeggi estivi praticati secondo l’usanza dell’alpeggio locale sono presi in considerazione secondo un parametro di ettari 0,50 per U.B.A alpeggiata. Ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera, si considera anche la superficie derivante dal bestiame alpeggiato delle aziende provinciali su malghe ubicate nei territori delle province confinanti con la Provincia Autonoma di Trento. I capi alpeggiati sono dichiarati in domanda nell’apposito riquadro denominato “Piano d’alpeggio”. Il piano d’alpeggio fa riferimento a dati previsionali che, pertanto, potranno essere successivamente modificati sia in aumento che in diminuzione. Tali modifiche potranno essere effettuate anche nel corso della fase di istruttoria sulla base dei controlli effettuati sulle dichiarazioni di alpeggio riportanti la distinta del bestiame alpeggiato su ogni singola malga nonché degli incroci con i dati inseriti in BDN. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i prati consociati a frutteto sono presi in considerazione solo se l’investimento è inferiore a 50 piante da frutto per ettaro omogeneamente distribuite sulla superficie della particella fondiaria dichiarata.

Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1629 del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali.

Nel caso di aziende che praticano l'alpeggio estivo nonché per gli allevamenti ovini e/o caprini semibradi o transumanti l'indennità compensativa è concessa solo agli imprenditori che coltivano, in provincia di Trento, almeno due ettari di superficie agraria utilizzata escluso l'alpeggio.

4. SUPERFICIE MINIMA DI IMPEGNO

Le particelle fondiarie dichiarate nel primo anno di impegno possono essere permutate negli anni successivi purché l'azienda prosegua la coltivazione sulla superficie minima di impegno pari ad almeno due ettari di superficie agraria utilizzata, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno. Fatti salvi i casi di forza maggiore nonché i casi in cui il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto che succede nell'impegno per il restante periodo, il mancato rispetto della superficie minima di impegno comporta il recupero degli aiuti concessi.

L'annualità a partire dalla quale i beneficiari sono tenuti al rispetto della condizione sulla prosecuzione della loro attività nelle zone in questione per almeno cinque anni, decorre dal primo pagamento indipendentemente dal periodo di programmazione in cui tale pagamento sia stato realizzato.

5. PRODUZIONI INTERESSATE

Per il calcolo dell'ammontare dell'indennità compensativa si valuta solo la superficie agraria utilizzata ubicata nei territori ricadenti nelle zone svantaggiate di cui al punto 5.1. del PSR nonché le superfici coltivate ad olivo e/o castagno ovunque ubicate.

6. CALCOLO DEL PUNTEGGIO AZIENDALE ED ENTITA' DEGLI AIUTI

La misura dell'indennità viene fissata in base al punteggio aziendale calcolato come segue:

- A. ALTITUDINE MEDIA DEI TERRENI COLTIVATI: per l'anno 2013 viene assegnato valore 1,00 alle aziende con altitudine media dei terreni inferiore a 400 m.s.l.m.; valore 1,20, alle aziende con altitudine media dei terreni maggiore o uguale a 400 ed inferiore a 600 m.s.l.m., valore 1,40 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 600 e inferiore a 900 m.s.l.m. e valore 1,70 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 900 m.s.l.m..
- B. PENDENZA DEI TERRENI: per l'anno 2013 viene assegnato valore 1,20 alle aziende con pendenza media dei terreni inferiore all' 8%; valore 1,40 alle aziende con pendenza media dei terreni maggiore o uguale all' 8% ed inferiore al 13% e valore 1,60 alle aziende con pendenza media dei terreni superiore o uguale al 13%.

C. TIPO DI PRODUZIONE: per l'anno 2013 si definisce un importo base pari 150,00 Euro/ha per le foraggere derivanti dalla conversione delle UBA alpeggiate, 220,00 Euro/ha per le altre foraggere, 360,00 Euro/ha per le colture orticole compresa la patata, l'olivo e il castagno e 130,00 Euro/ha per le altre colture.

Nel caso dei greggi transumanti l'aiuto è stabilito in 80,00 Euro/ha di superficie foraggiera, indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggiera.

Oltre a quelle indicate nel PSR 2007 – 2013 non sono ammesse a premio le superfici coltivate ad orto familiare e ad alberi di Natale.

D. STRUTTURA ECONOMICA DELL'AZIENDA: viene valutata esclusivamente nel caso di aziende zootecniche non transumanti. Ferme restando le modalità indicate nel PSR, i parametri per il computo del punteggio vengono così fissati per l'anno 2013:

a) ampiezza dell'azienda:

- classe da 2 fino a 10 ha punti 5
- classe oltre 10 fino a 20 ha punti 3
- classe oltre 20 fino a 30 ha punti 2
- classe oltre i 30 ha punti 1

b) composizione delle foraggere:

- classe da 0 fino al 10% punti 5
- classe oltre 10 fino a 20% punti 3
- classe oltre 20 fino a 30% punti 2
- classe oltre il 30% punti 1

c) rapporto carico UBA/foraggere:

- classe fino a 0,6 punti 4
- classe oltre 0,6 fino a 1,4 punti 5
- classe oltre 1,4 fino a 2 punti 4
- classe oltre 2 fino a 2,5 punti 2,5
- classe oltre 2,5 punti 0

d) quota di rimonta interna in allevamenti bovini (data dal rapporto percentuale fra bestiame bovino giovane con età compresa fra 6 mesi e 2 anni iscritto ai Libri Genealogici ed il bestiame bovino totale aziendale con età superiore a 6 mesi)

La data di riferimento per il calcolo della quota di rimonta è il 1° marzo 2013.

- classe fino al 10 % punti - 3
- classe oltre il 10% fino al 20% punti 0
- classe oltre il 20% fino al 25% punti 1,5
- classe oltre il 25% punti 2

La presenza di rimonta non iscritta ai libri genealogici per una quota superiore al 10% garantisce comunque un punteggio pari a 0.

Condizioni di ammissibilità:

Il fattore di correzione (K), con un valore pari a 10 assunto inizialmente, potrà essere successivamente rideterminato in base al numero ed alla tipologia delle domande presentate al fine di assicurare che il livello medio di tutte le indennità compensative non superi il massimale di 250,00 Euro per ettaro di superficie compresa quella derivante dall'alpeggio del bestiame.

Per le aziende che presentano rapporti oltre le 3 UBA/ha di colture foraggere viene esclusa la concessione dell'indennità compensativa. Sono altresì escluse dalla concessione dell'indennità compensativa le superfici foraggere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

L'importo minimo per domanda che può formare oggetto di concessione dell'indennità compensativa non può essere inferiore a Euro 150,00, mentre l'importo massimo per domanda è stabilito in 21.000,00 Euro.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, ad esclusione delle categorie "Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg", "Altri suini", "Galline ovaiole" e "Altro pollame" che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto.

La consistenza del bestiame fa riferimento alla situazione aziendale presente all'atto di presentazione della domanda.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI PREMIO

I termini ultimi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento sono stabiliti dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente e specificati nella circolare "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie del PSR 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2013" approvata con determinazione del direttore di Appag.

Non si accolgono per la Campagna 2013 domande che instaurano un nuovo impegno quinquennale, vale a dire domande presentate da soggetti che non hanno mai beneficiato dell'Indennità Compensativa a partire dall'anno 2000.

8. PRIORITA'

APPAG con propria determinazione definisce le priorità secondo le considerazioni e i criteri di seguito stabiliti.

Tenuto conto della valenza territoriale e sociale della misura si prevede di ammettere a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili. Nel caso le risorse previste dal PSR risultassero insufficienti rispetto alle richieste pervenute si procederà all'istruttoria delle istanze in funzione del punteggio aziendale ottenuto dal prodotto Ax BxD di cui al punto 6, in modo tale da assicurare prioritariamente il finanziamento alle aziende che operano in condizioni di maggior svantaggio. A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell'età e del sesso del richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.

9. SISTEMI DI CONTROLLO, GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

Le procedure inerenti i sistemi di controllo, la gestione delle irregolarità e dei recuperi sono stabilite dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG), nei manuali e nelle circolari approvati dal Direttore.

10. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali nonché dalle Circolari di APPAG.

Misura 214. Pagamenti agroambientali

1. FINALITA'

La presente misura si pone come obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito conseguenti all'applicazione di metodi di produzione più compatibili con l'ambiente o a incentivare il mantenimento di pratiche estensive al fine di tutelare lo spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio provinciale.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti i soggetti che hanno sottoscritto gli impegni previsti dalla misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale della PAT per il periodo 2007-2013.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI PREMIO

I termini ultimi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento sono stabiliti dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente e specificati nella circolare "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie del PSR 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2013" approvata con determinazione del direttore di Appag.

Non si accolgono per la Campagna 2013 domande che instaurano nuovi impegni quinquennali.

4. IMPORTO AIUTI

Si applicano per ciascun intervento, azione o sub-azione gli importi previsti dal PSR 2007 - 2013.

5. PRIORITA'

APPAG con propria determinazione definisce le priorità secondo le considerazioni e i criteri di seguito stabiliti.

Tenuto conto della valenza ambientale della misura si prevede di ammettere a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Coerentemente con le priorità di carattere ambientale evidenziate nel PSR, nel caso le risorse previste dal PSR risultassero insufficienti rispetto alle domande di aiuto/pagamento pervenute si procederà all'istruttoria delle istanze di aiuto/pagamento in funzione del punteggio ottenuto come di seguito riportato:

Intervento A – Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

- | | |
|---|----------|
| - Aziende orticole con superfici coltivate in Valle di Gresta | punti 10 |
| - Aziende orticole con superfici coltivate in altre zone | punti 7 |

- Aziende frutticole con superfici coltivate in Valle di Non o nella Val d'Adige

punti 8

- Altre aziende frutticole e viticole punti 6

Intervento B – Gestione dei prati e dei pascoli

- Sub azione B1.1. Prati permanenti

- Aziende zootecniche che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8

- Aziende zootecniche con superficie prativa prevalente al di sopra dei 900 m.s.l.m.

punti 6

- Aziende zootecniche con carico ≤ 2 UBA/ha punti 4

- Sub azione B1.2. Prati in aree Natura 2000

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8

- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 7.500 mq punti 7

- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 3.000 mq e < 7.500 mq punti 5

- Iniziative a favore di habitat più minacciati (prati magri e prati umidi) punti 5

- Sub azione B2. Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame

- Malghe alpeggiate con capi da latte punti 8

- Malghe alpeggiate con altri capi punti 5

- Malghe alpeggiate con greggi transumanti punti 4

Intervento C – Impiego di metodi di produzione specificatamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali

- Azione C1. Cura del paesaggio tradizionale

- Interventi in aree ad agricoltura intensiva (Valle dell'Adige e Valle di Non) punti 3

- Sub azione C1.1. Siepi

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8

- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7

- Lunghezza siepe soggetta ad impegno > 150 ml punti 4

- Lunghezza siepe soggetta ad impegno > 100 e ≤ 150 ml punti 2

- Sub azione C1.2. Filari, alberi isolati e boschetti

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8

- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7

- Lunghezza filare soggetto ad impegno > 150 ml punti 4

- Lunghezza filare soggetto ad impegno > 100 e ≤ 150 ml punti 2

- Sub azione C1.3. Gestione ambientale dei fossati di bonifica

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8

- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7

- Lunghezza fossati soggetti ad impegno > 100 ml punti 4

- Lunghezza fossati soggetti ad impegno > 50 e ≤ 100 ml punti 2

- Azione C2 Sopravvivenza del re di Quaglie

- Iniziative ricadenti in aree nelle quali è presente il divieto di caccia punti 2

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative ricadenti in zone Natura 2000 punti 7
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 5.000 mq punti 8
- Aziende con superfici soggette ad impegno ≥ 2.500 mq e < 5.000 mq punti 5

Intervento E – Allevamento di razze locali minacciate di estinzione

- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate > 30 punti 9
- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate > 20 e ≤ 30 punti 6
- Aziende con numero di capi allevati appartenenti alle razze minacciate > 10 e ≤ 20 punti 4

Intervento F – Coltura e moltiplicazione dei vegetali minacciati di erosione genetica

- Aziende con superficie coltivata nella Valle del Chiese (Valli Giudicarie) o in Valsugana punti 4
- Aziende con superficie soggetta ad impegno > 5.000 mq punti 2

Intervento G – Misure agroambientali nelle aree Natura 2000

- Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica punti 8
- Iniziative con superficie soggetta ad impegno > 1.000 mq punti 4

Nel caso di domande con più interventi, ai fini della concessione dell'aiuto, sarà considerato l'intervento/azione/sub-azione con il maggior punteggio.

A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell'età e del sesso del richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.

6. SISTEMI DI CONTROLLO, GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

Le procedure inerenti i sistemi di controllo, la gestione delle irregolarità e dei recuperi sono stabilite dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) nei manuali e nelle circolari approvate dal Direttore.

7. TIPOLOGIE DI AIUTI PREVISTI

Le tipologie di aiuto previste dalla misura 214 sono puntualmente descritte nel PSR – Asse II.

Di seguito si riportano i titoli degli interventi/azioni/sub-azioni con ulteriori criteri di applicazione.

INTERVENTO A

INTRODUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.

In caso di rinnovi di colture arboree, per ovviare ai problemi legati alla stanchezza del terreno derivante dal succedersi nel tempo della stessa coltivazione, in osservanza alla pratica da sempre consigliata del riposo del suolo, è possibile intercalare per uno o più anni una coltura miglioratrice (da sovescio e/o colture orticole) al fine di

ripristinarne le caratteristiche di fertilità naturale. In questo caso l'impegno quinquennale assunto prosegue con l'adeguamento del premio liquidato alla coltura temporaneamente adottata.

INTERVENTO B
GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI

Azione B1.
GESTIONE DELLE AREE PRATIVE

Sub-Azione B1.1.
PRATI PERMANENTI

Per beneficiare del premio le aziende degli imprenditori agricoli richiedenti devono avere il centro aziendale ubicato entro il territorio provinciale.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall'azienda, nella domanda può essere inserita la superficie delle particelle fondiari coltivate che si estendono nei comuni extra provinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento.

In questo caso, la struttura competente della Provincia di Trento è autorizzata ad effettuare i previsti controlli amministrativi e sopralluoghi con il proprio personale anche a carico delle superfici di pertinenza dell'azienda del richiedente che ricadano entro i confini della Provincia confinante.

Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 fatta eccezione per le aziende che presentano l'intervento contraddistinto dallo sfalcio biologico dove il rapporto UBA/HA non deve essere superiore a 2.

Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera si considera anche la superficie derivante dal bestiame delle aziende provinciali alpeggiato su malghe ubicate nei territori delle province confinanti con la Provincia Autonoma di Trento. Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1629 del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali;

Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

La consistenza del bestiame fa riferimento alla situazione aziendale presente all'atto di presentazione della domanda.

Sub-Azione B1.2.
PRATI IN AREE NATURA 2000

I benefici previsti vengono corrisposti ai conduttori di fondi agricoli ricadenti nelle aree Natura 2000 per compensare le restrizioni all'attività agricola dovute al rispetto degli impegni pluriennali.

Nel territorio compreso negli ambiti di parco, l'istruttoria verrà fatta in collaborazione con l'Ente parco.

Fatti salvi i contenuti già previsti dal PSR 2007-2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i terreni devono essere ricompresi nell'area coperta dalla cartografia degli habitat Natura 2000 o della vegetazione in formato digitale, disponibile presso il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (<http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/siti/index.html>);

- i terreni devono essere coltivati a prato stabile permanente comprendendo le categorie:

a) prati pingui (cod. Habitat 6520-*triseteti* e 6510-*arrenatereti*) a conduzione intensiva e semi-estensiva;

b) prati magri (cod. Habitat 6210-*brometi*, cod. 6510-*arrenatereti*, cod. 6520-*triseteti*) a conduzione estensiva;

c) prati umidi e da strame (cod. Habitat 7230-*torbiere basse alcaline*, cod. 7140-*torbiere di transizione*, cod. 7210-*paludi calcaree*, cod. 6410-*molinieti*);

- dovrà essere redatto il Protocollo di coltivazione aziendale con l'assistenza dei tecnici del CAT (Centro di assistenza tecnica); il protocollo definisce il periodo di sfalcio e la concimazione organica aziendale in riferimento alle esigenze ecologiche delle specie di fauna presenti in coerenza con le misure di conservazione o con l'eventuale Piano di gestione delle aree Natura 2000; esso dovrà essere allegato alla domanda di impegno o inoltrato alla struttura competente (Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale) entro l'inizio delle operazioni colturali, una copia dovrà essere conservata presso il centro aziendale; fra i parametri richiesti dovranno risultare le quantità e la distribuzione della sostanza organica impiegata e il periodo di sfalcio normalmente seguito (dato non richiesto per i prati umidi da strame);

- le operazioni di sfalcio, ritardate rispetto alla pratica normale, dovranno essere obbligatoriamente registrate entro le 24 ore successive all'intervento eseguito;

- il beneficiario dovrà fornire i dati aziendali necessari per la redazione del protocollo tramite la compilazione di un apposito questionario nel quale risultino fra l'altro le caratteristiche stazionali delle superfici interessate (pendenze, altitudine, esposizione, ecc.) che sono parte integrante del Protocollo di coltivazione;

- in assenza del Protocollo di coltivazione aziendale varranno le seguenti limitazioni:

1) divieto di utilizzo del liquame bovino e dei concimi chimici, impiego privilegiato del letame o di altri concimi organici;

2) divieto di eseguire lo sfalcio dei prati all'interno dei seguenti periodi al fine di preservare la nidificazione e la riproduzione della fauna nelle aree Natura 2000:

- dal 30 aprile al 20 luglio ubicate fino a 500 m. s.l.m.;

- dal 15 maggio al 30 luglio ubicate tra i 500 e i 1000 m. s.l.m.;

- dal 25 maggio al 30 luglio ubicate sopra i 1000 m. s.l.m..

Condizioni di ammissibilità:

E' impedita la cumulabilità con il supporto dato dalla Misura 214 Sub-azione B1.1. – Prati permanenti.

Azione B.2.

GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME

Ai fini del rispetto delle limitazioni al carico di bestiame per ettaro, come specificato dal punto III) dei "Criteri per la concessione degli aiuti" dell'azione B.2. del PSR, il richiedente è tenuto a fornire entro il 15 luglio 2013 apposita dichiarazione riportante la distinta del bestiame alpeggiato su ogni singola malga. Il controllo viene effettuato anche mediante l'incrocio con i dati inseriti in BDN.

INTERVENTO C

IMPIEGO DI METODI DI PRODUZIONE SPECIFICAMENTE DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DELLE SPECIE ANIMALI.

Azione C.1.

CURA DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE

- ***Sub-Azione C1.1. SIEPI***

- ***Sub-Azione C1.2. FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI***

- ***Sub-Azione C1.3. GESTIONE AMBIENTALE DEI FOSSATI DI BONIFICA***

I richiedenti devono presentare una copia fotostatica delle mappe catastali relative alle particelle fondiari oggetto dell'intervento, con riportata la disposizione degli elementi tradizionali del paesaggio agrario da realizzare o già presenti.

Per i richiedenti non proprietari dei fondi interessati limitatamente alla costituzione di nuove siepi deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara di aver acquisito l'autorizzazione da parte del proprietario.

Azione C2.

SOPRAVVIVENZA DEL RE DI QUAGLIE

L'indennità è concessa ai proprietari o conduttori delle aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore a 2.500 mq, anche non accorpate, ricadenti all'interno delle aree dove è stata verificata la presenza del Re di quaglie (*Crex crex*) (sulla base della cartografia fornita dal Museo Tridentino di Scienze Naturali che potrà venire aggiornata annualmente).

INTERVENTO E

ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

La domanda è presentata con la lista dei capi iscritti: al libro genealogico per i bovini di razza Rendena, i bovini di razza Grigio Alpina ed il Cavallo da Tiro Pesante Rapido (TPR), al registro anagrafico regionale per il Cavallo Norico, al registro

anagrafico provinciale per le capre di razza Pezzata mochena e le pecore di razza Fiemnese "Tingola" ed a un registro anagrafico per la Capra Bionda dell'Adamello.

Ciascun animale oggetto dell'aiuto deve di norma essere detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a 5 mesi dalla presentazione della domanda.

Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

INTERVENTO G

MISURE AGROAMBIENTALI NELLE AREE NATURA 2000

Azione G. 1 ESTENSIVIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

- ***Sub-Azione G1.1. CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI/PASCOLI PER LA BIODIVERSITA'***

- ***Sub-Azione G1.2. EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA***

- ***Sub-Azione G1.3. CREAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE UMIDE ALL'INTERNO DELLA MATRICE AGRICOLA***

Nel caso che le particelle fossero parzialmente comprese nell'area Natura 2000, gli impegni e i conseguenti aiuti potranno essere estesi all'intera superficie particellare al fine di raggiungere una omogenea gestione colturale.

Le aree limitrofe sono definite dall'apposita cartografia predisposta dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

8. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali nonché dalle Circolari di APPAG.